

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) in attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2022)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) gli elementi relativi alla producibilità di cui all'articolo 13, comma 2;"
 - b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) i dati relativi alla produzione dell'impianto degli ultimi dieci anni, intesa come l'energia prodotta ed immessa in rete ovvero come energia netta, calcolata ai sensi dell'articolo 21 comma 4;"

Art. 2

(Modifiche all'art. 7 della l.r. 9/2022)

1. All'articolo 7 della l.r. 9/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole "tra i punti di presa e di restituzione delle acque" sono inserite le seguenti: "e l'Ente di governo dell'ambito del Servizio idrico integrato di cui alla Parte III del d.lgs. 152/2006";
 - b) al comma 3 le parole "con la medesima deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche con successiva deliberazione";
 - c) il comma 4 è abrogato;
 - d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Nelle more dell'espletamento della procedura prevista dal presente articolo, qualora ricorrano esigenze di prelievo per uso idropotabile ovvero si verifichino le condizioni per il superamento dell'emergenza idrica in ambito territoriale, la Regione può autorizzare il prelievo per uso idropotabile, quale uso prevalente rispetto agli altri usi della risorsa idrica, da concessioni per uso idroelettrico già scadute."

Art. 3
(Modifiche all'art. 8 della l.r. 9/2022)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 9/2022 sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) previsione di misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo economico e produttivo nei territori interessati con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
f-ter) esperienza di gestione diretta di impianti idroelettrici, inclusi quelli destinati all'autoproduzione;
f-quater) iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).".

Art. 4
(Modifiche all'art. 9 della l.r. 9/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2022, le parole "di gara" sono soppresse.

Art. 5
(Modifica all'art. 10 della l.r. 9/2022)

1. All'articolo 10, comma 3, della l.r. 9/2022 le parole "con l'approvazione del bando di cui all'articolo 13," sono soppresse.

Art. 6
(Modifiche all'art. 13 della l.r. 9/2022)

1. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 13 della l.r. 9/2022 sono abrogati.

Art. 7
(Inserimento dell'art. 20-bis nella l.r. 9/2022)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 9/2022 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis
(Norma di rinvio)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo trovano applicazione, per quanto compatibili, anche nei riguardi delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettere b) e c).".

Art. 8
(Modifiche all'art. 21 della l.r. 9/2022)

1. All'articolo 21 della l.r. 9/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole "sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto" sono inserite le seguenti: ", da intendere come la quantità di energia elettrica prodotta ed immessa in rete", e le parole "Il canone di concessione è comprensivo

- del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933." sono soppresse;
- b) al comma 3 le parole "L'importo del canone complessivo, così come determinato dal comma 1, non può essere inferiore ad euro 50,00/kW." sono sostituite dalle seguenti: "L'importo complessivo del canone, dato dalla somma della componente fissa come definita al comma 2 e della componente variabile divisa per i KW di potenza nominale concessa, non può essere inferiore ad euro 50,00/kW.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone deve essere calcolata con le stesse modalità indicate nel comma 1, ma con riferimento ai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta. A tal fine il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica di cui alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA) in materia di Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, da cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Per l'espletamento di tale attività la Regione può fare richiesta al Gestore dei servizi Elettrici, GSE S.p.A. Su richiesta della Regione, il produttore fornisce i dati di produzione di energia elettrica lorda e del consumo degli ausiliari, ai fini del calcolo della componente variabile del canone.";
 - d) al comma 6 le parole "Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto." sono sostituite dalle seguenti: "Il canone aggiuntivo è corrisposto annualmente entro il 31 marzo.";
 - e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di verificare i dati utilizzati per il calcolo della componente variabile del canone delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico dei soggetti di cui al comma 4, nonché il rispetto della percentuale minima dell'energia prodotta da destinare all'autoconsumo energetico annuo, entro il 31 maggio di ogni anno il concessionario trasmette all'Autorità concedente un "Rapporto annuale di autoproduzione" in cui sono riportati i seguenti dati ed informazioni:

 - a) il numero di "licenza di officina elettrica";
 - b) la sintesi ed il bilancio conclusivo dei dati di produzione e consumo dell'anno precedente, riportando gli esatti riferimenti ai quadri compilati della "Dichiarazione annuale di Energia elettrica", che deve essere allegata alla relazione;
 - c) i dati di misurazione relativi al consumo dei servizi ausiliari.".

Art. 9

(Modifiche all'art. 27 della l.r. 9/2022)

1. All'articolo 27 della l.r. 9/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera i-bis) del comma 1 le parole "previsti dal comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 21, comma 6-bis";
 - b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 10
(Modifica all'art. 31 della l.r. 9/2022)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 31 della l.r. 9/2022 le parole "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

Art. 11
(Modifica all'art. 32 della l.r. 9/2022)

1. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 9/2022 è sostituito dal seguente:
"4. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, del canone di cui all'articolo 21, o dell'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 6, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento."

Art. 12
(Disposizioni attuative e di coordinamento)

1. La Giunta regionale, alla luce delle modifiche legislative apportate dalla presente legge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, procede ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario finalizzata alla eventuale revoca delle deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 9/2022.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia procede all'adozione degli atti conseguenti, anche con riferimento ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ogni richiamo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) contenuto nella l.r. 9/2022 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Art. 13
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 44/3 del 21.7.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE f.f.